

PRESENTAZIONE

1. Mentre, ma ormai da qualche tempo, sto cercando di riordinare e contenere il numero esorbitante delle mie carte che si sono venute accumulando nel corso degli anni, anche relativamente al comparto accademico, mi giunge propizia la felice occasione di adempiere una promessa: quella di stendere qualche riga di presentazione del volume contenente la raccolta di alcuni recenti scritti del mio allievo prof. Giuseppe Bellantoni.

Propizia perché proprio in questi giorni mi è tornata tra le mani la lontana relazione, con la quale la Commissione di concorso da me presieduta esprimeva un pieno apprezzamento per la carriera e l'attività scientifica del candidato a diventare – come diventerà – il primo ordinario di Procedura penale nella giovanissima Università di Catanzaro.

Sembra senz'altro il caso di riproporre qui il testo di quella relazione, anche perché felicemente essa riassume quanto, diversamente, richiederebbe più ampio spazio.

«Laureato con lode a Pavia, in Procedura penale, il candidato è venuto sviluppando attività e carriera accademica attraverso vari itinerari: borsista e poi contrattista presso la sede di Pavia e, più tardi, presso quella di Catania, dove poi svolgeva attività di ricercatore, conseguendo la relativa conferma. Successivamente, risultato vincitore, in sede di 1° concorso nazionale, assumeva servizio, in qualità di professore associato di Procedura penale, presso l'Università di Catanzaro, conseguendo poi la relativa conferma.

Dalla presa di servizio, ad oggi, presso la sede di Catanzaro il candidato ha anche tenuto e tiene, a titolo di affidamento, l'insegnamento di Diritto penitenziario.

Il candidato, inoltre, ha tenuto, a titolo di supplenza, l'insegnamento di Procedura penale presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, sin dalla sua prima costituzione, oltre che – e nello stesso arco temporale – nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Catanzaro, e presso l'omologa Scuola di Reggio Calabria.

Nel volger degli anni il candidato ha anche promosso e coordinato, in particolare presso l'Università di Catanzaro, svariate iniziative in campo didattico e scientifico, comprese tra queste l'organizzazione e la direzione di

diversi gruppi di ricerca, in ordine ad alcuni dei temi più importanti ed attuali del processo penale.

Nella sua attività di servizio, inoltre, a più riprese è stato chiamato a far parte di numerose commissioni concorsuali, in varie sedi accademiche, relative a concorsi per assegni di ricerca, dottorati di ricerca, ricercatori e professori associati.

Svolgendo una selezione ragionata nell'ampia serie dei lavori scientifici portati a compimento in questi anni di attività, il candidato stesso ha provveduto – secondo il limite massimo enunciato nel bando di concorso – a presentare alla commissione dieci contributi.

Tra questi, un particolare risalto deve essere attribuito alla monografia, dedicata ai temi “*Ordine pubblico, legittimo sospetto e rimessione del procedimento*” (Cedam, pp. 183); ai lavori in tema di perquisizioni; al contributo – dedicato al trattamento penitenziario dei condannati – confluito nel “*Manuale dell'esecuzione penitenziaria*”, a cura di Corso (Monduzzi, 2^a ed.), e da ultimo alla monografia, intitolata “*Sequestro probatorio e processo penale*” (La Tribuna, pp. 672). Si tratta della prima trattazione monografica dedicata dalla dottrina italiana all'importante argomento, che l'A. affronta intelligentemente con ricchezza e compiutezza di analisi, capacità argomentative e sistematiche, attenzione ai vari aspetti, teorici e pratici, delle relative problematiche, tutte inquadrare nella complessa unitarietà del sistema penale, non senza spunti generali di inquadramento alla luce dei principi costituzionali».

Ovviamente quella relazione andrebbe ora continuata, relativamente al periodo temporale ad essa successivo. Ma a tanto – almeno per sobrietà – non si ritiene qui di poter ulteriormente procedere.

Basterà allora almeno ricordare, tra le molteplici e importanti pubblicazioni successivamente curate da Giuseppe Bellantoni, quelle, temporalmente più vicine e davvero significative, spazianti dall'esame di un clamoroso caso giudiziario (“*Note e spunti su un recente caso di avocazione*”, in *Diritto penale e processo*, 2008) allo studio, anche in prospettiva *de jure condendo*, del cruciale tema relativo a “*L'astensione e la ricusabilità del pubblico ministero*” (“Editoriale” di *Diritto penale e processo*, 2009, n. 12), fino al lavoro concernente la ricostruzione storico-sistematica, in chiave anche, e soprattutto, costituzionalistica, del concetto della c.d. “*quasi flagranza*” del reato in tema di arresto (“*Problematiche interpretative a proposito del concetto e dell'ambito operativo della c.d. 'quasi flagranza'*”, in *Indice penale*, 2012), alle cui linee interpretative si sarebbero di poi venute ad uniformare le stesse Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione (Cass., sez. un., 24 novembre 2015 – 21 settembre 2016, Ventrice).

Non senza dimenticare, peraltro, i vari e importanti incarichi accademici e scientifici ad egli attribuiti (quale, tra gli altri, ad esempio, l'esser chiamato a far parte di Commissioni nazionali per la conferma di Professori ordinari e

per la conferma di Ricercatori e a presiedere, in varie sedi accademiche, Commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca. Nonché l'esser chiamato quale componente dei Comitati scientifici delle Riviste "L'Indice penale", "Archivio nuova procedura penale", "Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee" e del Corso di Alta Formazione in "Analisi delle mafie e strategie di contrasto", ovvero di *Referee* delle prestigiose Riviste "Diritto penale e processo", "Rivista italiana di diritto e procedura penale", ecc.).

2. Già nel 2013 il nostro legislatore, e più precisamente in tema di esame diretto e controesame dei testimoni (comma 4 *quater* dell'art. 498 c.p.p.) aveva parlato di "particolare vulnerabilità della persona offesa", a tale riguardo predisponendo particolari modalità di tutela. Ed è poi intervenuta, col d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, la nuova disciplina dell'art. 90 *quater* che in linea generale, a tutti gli "effetti" del codice, precisa e definisce l'ampio spettro delle previsioni secondo le quali può concretarsi la situazione di "particolare vulnerabilità", e dispiegarsi la relativa tutela, sempre della persona offesa. Ma la categoria della "vulnerabilità" si è venuta estendendo, o è comunque riconoscibile, in capo ad una serie di altri soggetti operanti nel processo, tra i quali Giuseppe Bellantoni, nella raccolta di saggi operata col presente volume, si è proposto di fare ordine, con acume e viva attenzione e fedeltà ai dati ed ai contesti normativi.

A base di quella linea di sviluppo legislativo sta di certo – non bisogna dimenticarlo – la nozione e l'idea-forza di solidarietà sociale. (E mi sia qui consentito ricordare che *Vittime del delitto e solidarietà sociale* era il titolo di una ricerca che alcuni – allora giovani – giuristi lombardi erano venuti approntando: una ricerca poi confluita in un dimenticato volume d'ugual titolo edito da Giuffrè nel lontano 1975, pp. 235).

Va detto che quella della solidarietà sociale è un'idea che già chiaramente emerge dall'art. 2 della Costituzione, laddove, nel richiedere, ai cittadini, "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", il costituente non poteva, ancor prima, non aver fissato, diciamo pure per sé stesso, quell'idea-forza (anche oltre i più o meno mazziniani confini dell'inderogabilità) in quanto nozione fondante e propulsiva del nuovo ordine costituzionale.

3. Nell'individuazione e nella cura prestata da Giuseppe Bellantoni per la tematica della "vulnerabilità", sembra sia possibile cogliere anche una espressione della generosità (possiamo dire meridionale?) del suo carattere.

A questo punto, facendo un passo indietro, ed entro la testimonianza di gratitudine e devozione che mi aveva reso, qualche anno fa, in sede di presentazione dei miei – bontà loro! – "studi in onore", ricordo il brevissimo

profilo autobiografico di un Pino Bellantoni ancora incerta neo-matricola pavese di giurisprudenza.

Ma lo faccio appena per dire, e per sottolineare, che quell'antica matricola, da allora, ne ha fatta di strada, in un continuo impegno di ricerca e di fedeltà agli ideali della giovinezza.

MARIO PISANI

Ottobre 2017

CAPITOLO I

SOGGETTI VULNERABILI E PROCESSO PENALE *

Sommario: 1. Premesse e precisazioni concettuali. – 2. Il minore. Il minore persona offesa dal reato. – 3. (*Segue*). Il minore persona sottoposta alle indagini o imputato. – 4. (*Segue*). Il minore condannato. – 5. (*Segue*). Il minore testimone. – 6. I soggetti vulnerabili per condizioni di salute. – 7. Lo straniero e l'analfabeta. – 8. L'anziano. – 9. La donna incinta. La tutela del rapporto genitoriale con figli minori o affetti da *handicap* in situazione di gravità. – 10. La persona offesa dal reato in «condizione di particolare vulnerabilità». – 11. I soggetti vulnerabili per condizioni economiche.

1. *Premesse e precisazioni concettuali*

Occupandosi di soggetti c.d. vulnerabili che, coinvolti in qualche modo nel processo penale, a causa del loro *status* di vulnerabilità figurino destinatari in una qualche maniera e in una qualche misura di forme, per così dire, di tutela o, comunque, di considerazione, predisposte *ad hoc* dall'ordinamento, mette conto di subito rilevare che la tutela stessa, quanto ai presupposti di applicabilità, risulta connotata da molteplici variabili.

Può intanto accadere, infatti, che essa, seppur magari in sfumature e dimensioni diversificate, riguardi in genere i detti soggetti quale che sia la veste, o il ruolo, da essi in concreto specificamente assunto nel processo. E, cioè, siano essi persone offese, persone sottoposte alle indagini, imputati, condannati, testimoni e/o altro.

Ovvero, di contro, può viceversa accadere che l'applicabilità della tutela risulti più restrittivamente rapportata e attagliata ad un'unica veste o ad un unico ruolo processuale da detti soggetti specificamente assunto in concreto (ad esempio, quello di persona offesa dal reato).

È inoltre il caso di ancora preliminarmente rilevare che, quanto all'ambito di estensione operativa in relazione all'arco di sviluppo del procedimento

* Lavoro pubblicato in *Archivio nuova procedura penale*, 2017, suddiviso in due parti (*Prima parte*, in fasc. n. 2, p. 143 ss.; *Seconda parte*, in fasc. n. 3, p. 239 ss.). Ad esso sono stati apportati molteplici modifiche e ritocchi, anche per l'aggiornamento, soprattutto dei dati normativi.

penale, alcune forme di tutela, riguardanti taluna delle categorie di soggetti in questione, risultano previste come operanti in modo immanente per tutto l'iter del procedimento stesso.

Laddove, al contrario, altre forme di tutela si vengono invece più restrittivamente a collocare solo in una determinata fase o in un determinato segmento o momento del procedimento, ovvero, ancora, solo in riferimento al compimento di un determinato atto.

Quanto, poi, all'individuazione in concreto delle singole categorie dei soggetti qualificabili come "vulnerabili" a fini rilevanti per la legge processuale penale – operazione, questa, per vero, non propriamente del tutto agevole –, può osservarsi già da un punto di vista etimologico, come, in genere, il termine «vulnerabile» derivi dal latino «*vulnus*», che evoca un concetto di ferita o lesione, fisica o psicologica¹, a cui si aggiunge il suffisso «*bilis*», al quale si collega l'idea della "potenzialità" o della "possibilità" di subire effetti dannosi, incidenti sul fisico o sulla emotività e/o sulla psiche.

Nel glossario tradizionale della lingua italiana l'aggettivo stesso viene del resto associato a sinonimi quali: «fragile», «molto sensibile», «che può essere ferito»².

Di guisa che alcuni soggetti sono considerati "vulnerabili" dalla legge processuale penale per essere appunto affetti da patologie fisiche o psichiche. Oppure perché versano in particolari condizioni fisiche (si pensi, ad esempio, alla donna incinta). Perché tossicodipendenti. Perché minori di età. Perché anziani. Perché non conoscono la lingua italiana. Oppure perché persone offese da peculiari tipologie di reato o in particolari contesti criminali. Ovvero, ancora, per condizione economica.

Insomma: una vulnerabilità desumibile da connotati, per così dire, di stampo fisico o biologico, da un lato³, ovvero, anche, una vulnerabilità ascrivibile a causali e a contesti di tipo, per così dire, sociale o criminoso, dall'altro lato⁴.

Nel procedersi quindi alla ricognizione delle dette categorie di soggetti, a parte il dover comunque individuare le ragioni sottostanti al loro esser in tal

¹ Cfr. voce *vulnus*, in *Il vocabolario della lingua latina*, di L. Castiglioni-S. Mariotti, 4^a ed. a cura di P. Parroni, Roma, 2007, pp. 1537-1538.

² V., ad esempio, *loZingarelli2013. Vocabolario della lingua italiana* di N. Zingarelli, rist. 12^a ed., Bologna, 2013, p. 2581.

³ V. segnatamente *infra*, parr. 2-5, 6, 8, 9.

⁴ V. segnatamente *infra*, parr. 7, 9, 10, 11. Su questi profili, seppur con impostazione non del tutto conforme alla nostra, v., volendo, E. ROSI, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, Relazione al Convegno «Tutela dei diritti umani. Attività e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo», Roma, 13 giugno 2006, in *www.giustizia.lazio.it*, pp. 1-2, 7 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, p. 76 ss.

modo considerati (e, cioè, quali soggetti vulnerabili) dall'ordinamento processuale, sarà altresì necessario delineare – seppur succintamente e senza pretesa alcuna di completezza, stante la natura del presente lavoro – gli specifici strumenti e le specifiche forme di tutela a loro segnatamente riservati, giusto allo scopo di poterne offrire un conciso, ma, si spera, tendenzialmente compiuto – almeno quanto ai tratti essenziali –, schizzo panoramico.

E, ulteriormente, occorrerà ben specificare i presupposti di applicabilità, nonché i tempi e i momenti processuali e l'ambito di estensione operativa della tutela, che, come sopra accennato, può operare per l'intero arco del procedimento, e che, allora, volendo, potremmo qualificare come tutela «dilatata».

Ovvero essere invece circoscritta ad una sola fase, ad un solo momento, ovvero solo al compimento di un singolo, determinato atto. Nel qual caso si potrebbe allora parlare, volendo, di tutela «delimitata».

Sarà ancora necessario, sotto altra e diversa angolatura, ben distinguere tra soggetti vulnerabili che ricevono una tutela, per così dire, «polivalente», in quanto loro apprestata quale che sia, in specifico, il ruolo processuale concretamente assunto (si pensi ai minori, tutelati sia come persone offese dal reato, sia come persone sottoposte alle indagini o imputati, sia come condannati, sia come testimoni)⁵, e soggetti vulnerabili che ricevono invece una tutela, per così dire, «monovalente», o comunque «non polivalente», in quanto loro riservata solo a fronte di un unico ed esclusivo ruolo processuale da essi specificamente in concreto assunto (si pensi, ad esempio, alle persone offese da peculiari tipologie, o in peculiari contesti, di reato, tutelate, infatti, solo nel ruolo *de quo*)⁶.

Mantenendosi sempre, ed ancora, sul piano teoretico delle categorie concettuali, mette anche conto di rilevare con riguardo alla, per così dire, “qualità” o “tipologia”, della tutela che l'ordinamento specificamente appronta a favore di codesti soggetti, che, se il termine «tutela», *stricto sensu* inteso, può apparire ben consono là dove lo si rapporti al soggetto vulnerabile nel ruolo di persona offesa e/o di testimone, non altrettanto consono esso, di contro, appare, se rapportato al soggetto vulnerabile nel ruolo di persona sottoposta alle indagini o di imputato o di condannato.

In questi casi, per vero, pare piuttosto improprio parlarsi di «tutela» di sifatto soggetto ad opera dell'ordinamento. E, semmai, appare ben più congruo, più consono, oltre che più opportuno, parlare di «particolare considerazione» da parte dell'ordinamento per lo *status* di vulnerabilità di tale soggetto.

Può poi ancora accadere che la tutela predisposta nei confronti del soggetto vulnerabile coinvolto nel processo penale venga ad essere normativa-

⁵ V. *infra*, parr. 2-5.

⁶ V. *infra*, par. 10.

mente estesa anche ad altri soggetti, in realtà di per sé estranei al processo, seppur comunque in qualche modo legati a quel primo soggetto. In tal modo, questi ultimi soggetti vengono dunque a ricevere una tutela che potremmo definire «indiretta», che si aggiunge a quella, ordinariamente «diretta», riservata invece al soggetto vulnerabile.

Così come succede, ad esempio, a tutela della incolumità dei prossimi congiunti della persona offesa, nel contesto di cui all'art. 282 *bis*, comma 2, c.p.p. (a proposito di allontanamento dalla casa familiare), e a tutela, oltre che dei prossimi congiunti della persona offesa, anche delle persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, nel contesto di cui all'art. 282 *ter*, comma 2, c.p.p. (a proposito di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)⁷.

In modo particolare poi, con riguardo al minore – ma con validità estendibile a ogni vittima, in specie vulnerabile –, si è peraltro parlato, da altri però⁸, anche di tutela «nel procedimento», e di tutela «dal procedimento», intesa, quest'ultima, come una tutela volta ad impedire che l'ingresso del minore nel circuito giudiziario divenga una traumatica esperienza, capace di provocare, per la persona offesa, fenomeni di c.d. «vittimizzazione secondaria», e, cioè, di sofferenza derivante dalla partecipazione attiva, e rievocativa, al procedimento penale stesso⁹.

2. Il minore. Il minore persona offesa dal reato

Nell'esaminare le scelte legislative stratificatesi in genere nel corso del tempo e aventi in qualche modo ad interesse la tutela di soggetti vulnerabili nel contesto del processo penale, una particolare sensibilità figura riscontrabile, in specie, per i minori che rivestano la qualifica di persona offesa dal reato¹⁰.

Per essi, infatti, il sistema penale persegue sistematicamente il chiaro intento di utilizzare in modo vario, nel corso del procedimento, diversi stru-

⁷ Al riguardo, v. più ampiamente *infra*, par. 10.

⁸ V., ad esempio, T. RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, a cura di G. Canzio, T. Rafaraci, S. Recchione, in *Criminalia*, 2010, p. 259.

⁹ Al riguardo, nel considerando n. 53 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI», è dato segnatamente leggersi, tra l'altro, che è «opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni – da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale – svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità». Della «vittimizzazione secondaria» si occupano, altresì, i considerandi nn. 9, 17, 46, 54, 55, 57, 58 nonché gli artt. 9, 12, 18, 22 e 26 della direttiva stessa.

¹⁰ Sul minore persona offesa dal reato e testimone, v. anche *infra*, par. 5.

menti di tutela, concepiti *ad hoc* in vista di garantire loro, in quanto soggetti riconosciuti precipuamente vulnerabili, un «trattamento specifico» modellato ed adattato in «modo ottimale alla loro situazione»¹¹. Intento, questo, limpidamente riscontrabile in diverse norme dell'ordinamento.

A tal proposito, appare subito del tutto assai significativa l'affermazione del principio di base, per così dire, di “*favor minoris aetatis*”, secondo cui, se vi è incertezza sulla minore età della persona offesa, il giudice deve disporre, anche d'ufficio, perizia. E, se anche dopo la perizia permangono dubbi, «la minore età è» comunque «presunta» pur se «soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali» (art. 90, comma 2 *bis*, c.p.p.)¹².

Del resto, l'art. 90 *quater* c.p.p.¹³, occupandosi *ex professo* dei criteri per desumere e valutare la «condizione di particolare vulnerabilità» della persona offesa, pur non attribuendo in via espressa e diretta al minore la condizione *de qua*, non di meno stabilisce comunque, e più in generale, che la «condizione di particolare vulnerabilità» della persona offesa vada, oltre al resto, desunta «dall'età» della stessa. Con ciò risultando dunque, per così dire, “certificato”, che il minore, persona offesa dal reato, è, *ratione aetatis*, da considerarsi *de jure* soggetto in condizione di particolare vulnerabilità. Né, per vero, sarebbe potuto di certo essere altrimenti, sol considerando che la sua personalità è ancora incerta e «lotta per assumere una configurazione stabile»¹⁴.

Dunque, il minore, soggetto di per sé, in *re ipsa* vulnerabile, va considerato soggetto in condizione di particolare vulnerabilità a causa e per effetto delle conseguenze derivanti dall'aver subito un delitto.

Il sistema processuale penale – come sopra rilevato – si preoccupa in vario modo di approntare strumenti e forme di tutela a favore di tale soggetto.

Così, senza la benché minima pretesa – o intenzione – di completezza, ci piace qui rammentare, ad esempio, la speciale protezione della riservatezza del minore persona offesa (o anche testimone o danneggiato dal reato), predisposta attraverso l'imposizione del perentorio divieto della pubblicazione delle sue generalità e della sua immagine. Nonché del perentorio divieto della pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione (art. 114, comma 6, c.p.p.)¹⁵.

¹¹ In termini generali: L. PARLATO, *Il contributo della vittima*, cit., p. 73.

¹² Comma inserito dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che si è curato di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE.

¹³ Frutto, ancora, del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

¹⁴ C. CESARI, *La “campana di vetro”: protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenni*, in AA.VV., *Il minorenni fonte di prova nel processo penale*, a cura di C. Cesari, Milano, 2015, p. 263.

¹⁵ Quanto al corrispondente, ma meno intenso, divieto concernente il minore indagato o imputato, v. *infra*, par. 3.

Nel sistema cautelare, poi, è segnatamente prevista una specifica misura interdittiva che mira a proteggere i minori, attraverso la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Con ciò privandosi il genitore, imputato, in tutto o in parte, dei poteri ad essa inerenti (art. 288, comma 1, c.p.p.).

E, nei casi in cui si proceda per un delitto contro la libertà sessuale ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 c.p. (da intendersi oggi come riferito all'art. 609 *quinquies* c.p., concernente la «corruzione di minorenni») e 571 c.p. (concernente l'«abuso dei mezzi di correzione e di disciplina»), commessi in danno di prossimi congiunti, la misura in questione può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1, c.p.p. (art. 288, comma 2, c.p.p.).

Rinviano anche ad altro successivo momento l'esame della normativa riguardante l'assunzione di informazioni e l'acquisizione anticipata della prova testimoniale del minore persona offesa¹⁶, può fin d'ora rilevarsi che l'ordinamento processuale penale, nei casi in cui la polizia giudiziaria (art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p.), il pubblico ministero (art. 362, comma 1 *bis*, c.p.p.) o il difensore (art. 391 *bis*, comma 5 *bis*, c.p.p.) abbiano da assumere – in procedimenti per determinati delitti – informazioni da persone minori, li obbliga ad avvalersi di un esperto che li coadiuvi durante il compimento dell'atto.

E sul versante della acquisizione anticipata della prova, occorre ancor far qui cenno al dato secondo cui la legge processuale – art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. – consente – nei procedimenti finalizzati all'accertamento di peculiari e specificate ipotesi delittuose – che la testimonianza del minore persona offesa o comunque testimone venga assunta con incidente probatorio «anche al di fuori delle ipotesi previste» in via ordinaria dal comma 1 dello stesso art. 392.

Inoltre, con segnato riferimento al soggetto vulnerabile *de quo*, si rileva che, nel caso di indagini riguardanti particolari ipotesi di reato, l'incidente probatorio assume una particolare fisionomia volta a rendere meno traumatico possibile l'impatto del soggetto stesso con il contesto giudiziario (art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p.).

Peraltro, segnatamente con riguardo al minore degli anni sedici che sia stato vittima (o anche spettatore) di determinati episodi criminosi, sempre al fine di sua tutela, le regole ordinarie in materia di diritto alla prova subiscono delle compressioni a norma dell'art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p.

E, infatti, quando si procede per uno dei reati specificatamente indicati nella predetta norma, se è richiesto l'esame testimoniale di siffatto soggetto e questi ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni

¹⁶ V. *infra*, par. 5.

medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238 c.p.p., l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze¹⁷.

Con specifico riferimento alla disciplina dell'udienza dibattimentale, preme qui, seppur pur sempre succintamente, ancor segnalare le peculiarità previste in questa fase qualora la persona offesa sia, appunto, minore. Ed invero, ai sensi dell'art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p., quando si procede per i reati di cui agli artt. 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* c.p.¹⁸, l'esame del minore «vittima del reato» viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Realizzandosi, così, una forma di protezione della persona offesa minore, che si concretizza nell'evitare qualsiasi contatto visivo tra vittima e imputato.

Peraltro, detta norma si collega sistematicamente sia con quella prevista dall'art. 472, comma 3 *bis*, c.p.p. – la quale dispone che il dibattimento riguardante specificati delitti¹⁹, in cui sia coinvolta una persona offesa minore, si svolga sempre a porte chiuse e non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non necessarie alla ricostruzione del fatto –, sia con quanto disposto, in specie, dall'art. 609 *decies*, comma 3, c.p., volto ad assicurare alla persona offesa minore adeguata assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento.

In base alla disciplina prevista e contenuta nel codice penale (art. 609 *decies*, comma 1), poi, quando si procede per taluno dei delitti di cui agli artt. 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 *bis* («Prostituzione minorile»), 600 *ter* («Pornografia minorile»), 600 *quinquies* («Iniziativa turistiche volte alla prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 *bis* («Violenza sessuale»), 609 *ter* («Circostanze aggravanti» per il delitto di violenza sessuale), 609 *quinquies* («Corruzione di minorenni»), 609 *octies* («Violenza sessuale di gruppo») e 609 *undecies* («Adescamento di minorenni»), com-

¹⁷ V. anche *infra*, par. 5.

¹⁸ In gran numero coincidenti con quelli previsti dall'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. in tema di incidente probatorio, non figurando però richiamate le fattispecie di cui agli artt. 600 *quater*.1 («Pornografia virtuale»), 609 *quinquies* («Corruzione di minorenni») e 609 *undecies* («Adescamento di minorenni»).

¹⁹ Previsti dagli artt. 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 *bis* («Prostituzione minorile»), 600 *ter* («Pornografia minorile»), 600 *quinquies* («Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 *bis* («Violenza sessuale»), 609 *ter* («Circostanze aggravanti» per il delitto di violenza sessuale) e 609 *octies* («Violenza sessuale di gruppo») c.p.

messi in danno di minorenni, o per i delitti previsti dall'art. 609 *quater* («Atti sessuali con minorenne»), o per i delitti di cui agli artt. 572 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi») e 612 *bis* («Atti persecutori») se commessi ai danni di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

E, in detti casi, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, oltre che dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, anche da gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati ed iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede (art. 609 *decies*, comma 3).

In ogni caso, al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (art. 609 *decies*, comma 4). Di tali servizi si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento (art. 609 *decies*, comma 5).

Peraltro, ancora sul versante della disciplina del codice penale, mette pure conto di segnalare che – nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 c.p. («Maltrattamenti contro familiari o conviventi») – aggrava il reato l'aver commesso il fatto in danno, oltre che in presenza, di un minore di anni diciotto (art. 61, comma 1, n. 11 *quinquies*).

Così come costituisce pure ulteriore circostanza aggravante comune, a norma dell'art. 61, comma 1, n. 5, l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, «anche in riferimento all'età» (quindi, anche in riferimento ad età minore), tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

E che, in base ad una prospettiva riformistica, or ora perfezionatasi nella l. 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» (c.d. «Riforma Orlando»), si è provveduto ad aggiungere un nuovo ultimo comma nel corpo dell'art. 158 c.p., a mente del quale «per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*» c.p.p.²⁰, «se commessi nei confronti di minore», «il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente». Nel

²⁰ Trattasi, cioè, dei delitti nei procedimenti relativi ai quali – come già sopra (nel testo del presente paragrafo) rilevato – può procedersi con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del minore (o anche della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità) al di là della sussistenza dei presupposti tipici di cui all'art. 392, comma 1: v. meglio, anche per l'elenco dei delitti *de quibus, infra*, par. 5 e *ivi*, spec. nota 44.

quale ultimo caso, «il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione dalla notizia di reato»²¹.

Laddove, poi, la summenzionata legge, sempre nella medesima prospettiva di tutela del minore persona offesa dal reato, inserendo, ad esempio – art. 1, comma 56 –, nel codice di rito, un nuovo art. 599 *bis*, disciplinante il «Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello», mediante il comma 2 di tale articolo statuisce l'esclusione dell'applicabilità dello stesso «concordato», tra l'altro, ai procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, commi 1, 2, 3 e 5, 600 *quater*, comma 2, 600 *quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p., delitti, questi, di sfondo sessuale, quasi tutti, con eccezione di quello di cui all'art. 609 *bis*, ontologicamente configurati, invero, in via esclusiva in danno di minori.

Ed ancora, muovendosi in egual direzione, la stessa legge, delegando il Governo – art. 1, comma 16 – a modificare la «disciplina del regime di procedibilità per taluni reati», e dettando il principio direttivo di «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (...)», stabilisce però, «in ogni caso», «la procedibilità d'ufficio», qualora «la persona offesa sia incapace "per età" (...)» (art. 1, comma 16, lett. *a*, n. 1).

Non potendosi comunque qui sottacere la rilevanza e l'incidenza, anche, e precipuamente, in *subjecta materia*, delle iniziative, delle compulsazioni e delle sollecitazioni a vario titolo e a vario livello provenienti dal panorama sovranazionale²².

²¹ V. art. 1, comma 10, della legge sopra menzionata.

²² Si pensi, ad esempio, alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, nonché agli altri strumenti e programmi internazionali svariatemente pertinenti in materia, quali, in particolare, la Dichiarazione e il Piano d'azione di Stoccolma, adottati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno globale di Yokohama, adottato in occasione del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (17-20 dicembre 2001); l'Impegno e il Piano d'azione di Budapest, adottati in occasione della Conferenza preparatoria del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione S-27/2 «Un mondo a misura di bambino», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; il programma triennale «Costruire un'Europa per e con i bambini», adottato a seguito del 3° Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006). Dovendosi altresì rammentare la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007» (ratificata dall'Italia con l. 1° ottobre 2012, n. 172) e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

3. (Segue). *Il minore persona sottoposta alle indagini o imputato*

Come è noto, per il minore nella veste di imputato, già sotto le costellazioni del codice Rocco, tramite il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in l. 27 maggio 1935, n. 835, erano tra l'altro stati istituiti, a tutela, o, meglio²³, in particolare considerazione, dello *status* di intrinseca vulnerabilità del minore stesso, giudici specializzati e regole procedurali peculiari.

Il regio decreto legge del 1934 consacrava, in definitiva, la presa di coscienza, da parte del sistema penale, della necessità di guardare al fenomeno dell'antisocialità minorile con occhi nuovi, di affrontarlo con nuovi strumenti, e, quasi in modo emblematico, indicava nell'organo specializzato di carattere giudiziario il più ragguardevole momento istituzionale di quella presa di coscienza²⁴.

La normativa sul tribunale per i minorenni, in specie, modificando, adattando ed integrando la normativa contenuta nell'allora vigente codice di procedura penale del 1930, si è sforzata di disegnare un procedimento penale più attento alle caratteristiche psicologiche dei minori, considerati, appunto, soggetti *in re ipsa* vulnerabili. Intendendo, nei loro confronti, mirare segnatamente a non interrompere i processi educativi in atto e ad assicurare le attività di studio o di lavoro e le altre attività utili per la loro maturazione. E cercando comunque e ad ogni modo, *in primis*, di salvaguardare quanto più possibile la regolare formazione psichica del minore pur coinvolto nel processo penale. Consentendo, altresì, per quanto possibile, una sua celere fuoriuscita dallo stesso circuito penale e agevolandone quindi il reingresso nella società.

Il fattore della minore età dell'indagato o dell'imputato ancor oggi è dunque assolutamente determinante per l'ordinamento processuale penale ai fini della perentoria applicazione di norme predisposte *ad hoc*, per questa particolare categoria di soggetti²⁵. Tanto è vero che, in ogni stato e grado del

²³ V. *supra*, par. 1.

²⁴ M. PISANI, *Il Tribunale per i minorenni in Italia (genesì e sviluppi normativi)*, in *Ind. pen.*, 1972, p. 231. Valendo comunque la pena di qui rammentare, in punto, l'istituzione, già in precedenza e oltre oceano (*Illinois Act* del 1899), della prima *Juvenile Court* con attribuzione della competenza esclusiva a conoscere dei reati commessi da minori. Peraltro, un nostrano recente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati in data 10 marzo 2016 (A.C. 2953-A), prevede, oltre al resto, la soppressione dei Tribunali dei minorenni, da sostituirsi con sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello, cui rimettere la competenza sulle controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori: v. più diffusamente G. FERRARI BRAVO, *Minori e giustizia, una catena di generazioni perdute*, in *Corriere del mezzogiorno*, 22 aprile 2016, www.corrieredelmezzogiorno.it.

²⁵ A livello sovranazionale vanno qui tra l'altro ricordate le Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile (le c.d. regole di Pechino, del 29 novembre 1985) e la

procedimento (ordinario), qualora vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (art. 67 c.p.p.).

L'incidenza che l'età minore dell'indagato o imputato assume nelle dinamiche dell'accertamento penale, trova, di poi, puntuale riscontro nelle norme, concepite in sede di riforma organica della disciplina del processo penale italiano del 1988, presenti nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» nonché nel d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, contenente le «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie» dello stesso²⁶.

Basti pensare, ad esempio, al principio generale dell'applicabilità in via esclusivamente residuale (per quanto, cioè, non previsto dalle disposizioni del suddetto d.P.R. n. 448/1988), in *subjecta materia*, delle disposizioni del codice di procedura penale, con l'obbligo pur sempre di applicarle «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne» (art. 1, comma 1, d.P.R., cit.); al divieto – non operante però dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica – di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento (art. 13 d.P.R., cit.); alla previsione di appositi organi di giustizia minorile (art. 2 d.P.R., cit.), caratterizzati da una connotazione di specializzazione inscindibilmente connessa *intuitu personae* allo status dei soggetti vulnerabili destinatari²⁷; alla competenza del Tribunale per i minorenni (art. 3 d.P.R., cit.); alle peculiarità procedurali specialmente riguardanti gli accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 d.P.R., cit.), nonché agli strumenti di assistenza affettiva e psicologica (art. 12 d.P.R., cit.) da praticarsi anche per il tramite dei servizi minorili (art. 6 d.P.R., cit.).

Nella disciplina dei provvedimenti in materia di libertà personale, poi, è possibile cogliere delle forme di tutela concepite appositamente al fine di rendere il meno traumatico possibile, in punto, l'impatto del minore con la giustizia penale. Dato, questo, riscontrabile con riguardo sia ai provvedimenti precautelari – in cui all'arresto ed al fermo (artt. 16-18 d.P.R., cit.) si aggiunge l'«Accompagnamento a seguito di flagranza» (art. 18 *bis* d.P.R., cit.) –, sia con riguardo ai provvedimenti cautelari (artt. 20-23 d.P.R., cit.),

raccomandazione R 87 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza minorile, approvata il 17 settembre 1987, oltre che la recente direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio «sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali», adottata l'11 maggio 2016.

²⁶ Per un cui ampio esame generale, v., ad esempio, AA.VV., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. Zappalà, Milano, 2009.

²⁷ L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in G. BELLANTONI ed altri, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, 6ª ed., Milano, 2015, p. 516.

modellati appositamente sulle peculiari necessità del minore.

E, nella stessa prospettiva, va ulteriormente vista la presenza di specifici parametri di valutazione che hanno ad oggetto i presupposti di applicabilità delle misure stesse (artt. 16, comma 3; 18; 19; 20; 21; 22 d.P.R., cit.).

Una particolare forma di tutela, o, meglio, di particolare considerazione, dello *status* di vulnerabilità, in linea con quanto stabilito dal diritto penale sostanziale (art. 97 c.p.), è prevista – in ogni stato e grado del procedimento – per l'imputato minore degli anni quattordici, per il quale il giudice deve pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere (art. 26 d.P.R., cit.).

Inoltre, durante la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Provvedimento, questo, che invece viene pronunciato d'ufficio nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato (art. 27 d.P.R., cit.).

Merita altresì di essere segnalata, pur nella presente, sommaria, prospettiva, ovviamente del tutto priva di qualsivoglia benché minima pretesa di completezza, la disciplina della «Sospensione del processo e messa alla prova» – peraltro ispiratrice di una piuttosto recente riforma anche del processo penale a carico di adulti²⁸ – in base alla quale il processo a carico dei minori viene sospeso per un determinato periodo di tempo, all'interno del quale il soggetto verrà affidato ai servizi minorili per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Decorso il periodo di prova, se vi è stata una evoluzione della personalità del minore, il giudice pronuncia sentenza di estinzione del reato (artt. 28 e 29 d.P.R., cit.).

Sempre nella stessa ottica va inquadrata la particolare fisionomia dell'udienza preliminare, concepita al fine di consentire una definizione del processo in quella stessa fase (artt. 31 e 32 d.P.R.), consistendo essa in una possibile sostituzione dell'udienza dibattimentale (art. 33 d.P.R.), la quale, contrariamente al rito ordinario, assume carattere residuale. Con ciò, dunque, intendendosi proiettare verso la riduzione dello *strepitus fori*, particolarmente e fortemente dannoso per la psiche del minore.

Peraltro, il giudice potrebbe applicare la disciplina del perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, se per il reato commesso dal minore di anni diciotto – in determinate ipotesi criminose punite con pena restrittiva non superiore nel massimo a due anni o con pena pecuniaria anche se congiunta alla prima – presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 169, comma 1, c.p.). La disciplina in questione può peraltro trovare applicazione anche nella successiva fase del giudizio. In

²⁸ Contenuta negli artt. 464 *bis* ss. c.p.p., introdotti dalla l. 28 aprile 2014, n. 67.

essa, invero, il giudice – per gli stessi motivi – potrà astenersi dal pronunciare condanna nella sentenza (art. 169, comma 2, c.p.).

Per quanto qui di nostro segnato interesse, con riferimento, poi, ai riti speciali, appare il caso di precisare che nel procedimento a carico di minorenni anche tali riti appaiono modellati ed adattati alla precipua esigenza di tutela, o, meglio, di particolare considerazione, della personalità di questi imputati vulnerabili.

I predetti procedimenti, invero, non perseguono una finalità deflattiva, laddove il loro scopo, piuttosto, è quello di consentire una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Il giudizio abbreviato, non essendo escluso, deve ritenersi consentito.

Tuttavia, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato sono consentiti solo nei casi in cui non pregiudichino gravemente le esigenze educative del minore (art. 25, comma 2 *ter*, d.P.R., cit.).

In ogni caso, sono di contro espressamente esclusi sia l'applicazione della pena su richiesta, sia il procedimento per decreto (art. 25, comma 1, d.P.R., cit.).

Il che appare comprensibile, in quanto il patteggiamento richiederebbe una capacità di valutazione e di decisione che si presumono non appartenenti al minore, inoltre, gli obiettivi del processo minorile sono pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi²⁹.

Mentre, per quanto riguarda il procedimento per decreto, è da ritenersi che l'esclusione sia giustificata dalla mancanza di autonomia patrimoniale del minorenne, dalla scarsa incidenza rieducativa e dall'impossibilità di procedere ad un'adeguata valutazione della sua personalità³⁰.

Da quanto sopra esposto, può dunque desumersi l'esistenza di una sorta di presunzione *juris et de jure* di vulnerabilità a favore del minore degli anni diciotto³¹, indagato o imputato.

Presunzione, questa³², alla quale ben apprezzabilmente si accompagnano in vario modo meccanismi processuali di tutela, o, per meglio dire, di parti-

²⁹ Obiettivi, questi, ben riscontrabili, ad esempio, nel preambolo dell'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e negli artt. 1 e 9 del d.P.R. n. 448/1988. Al riguardo, v. peraltro Corte cost., 12 luglio 2000, n. 272, in *Cass. pen.*, 2002, p. 226.

³⁰ G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, in O. DOMINIONI ed altri, *Procedura penale*, 5^a ed., Torino, 2017, p. 755.

³¹ Secondo il Comitato economico e sociale europeo è minore ogni persona di età inferiore ai diciotto anni: cfr. *Comunicazione della Commissione – Verso una strategia dell'UE sui diritti dei minori*, in *G.U.U.E.*, 30 dicembre 2006, p. 66.

³² Che, per vero, almeno in alcuni casi (si pensi, ad esempio, al caso del minore che faccia parte di una feroce consorteria mafiosa e che commetta sistematicamente gravissimi ed efferati delitti (cfr. la *Documentazione tematica su Minori e mafia*, a cura della Commissione Parlamentare Antimafia, in *www.camera.it.*), potrebbe magari meritare una qualche forma di rimediazione.

colare considerazione, del siffatto *status* di vulnerabilità, volti a favorire la crescita, lo sviluppo ed il reinserimento nella società del minore.

Non potendosi peraltro di certo omettere di qui rimarcare che, comunque e pur sempre, in linea generale e di principio, a norma dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, «l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

E che, più in particolare, la recente, e già richiamata, direttiva 2016/800/UE «sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali», alla quale gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi entro l'11 giugno 2019, mirando all'obiettivo di «stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale», si preoccupa, segnatamente, di prescrivere analitiche «norme minime comuni» sulla «protezione dei diritti procedurali di minori indagati o imputati»³³.

4. (Segue). *Il minore condannato*

Anche su questo specifico scenario risulta rilevante l'influenza che hanno avuto sulla normativa interna le sollecitazioni sovranazionali, che, infatti, so-

³³ Attraverso l'elaborazione di 27 articoli, i quali, tra l'altro, dettano prescrizioni in materia di «Diritto all'informazione» a favore del minore indagato o imputato in un procedimento penale, in ordine ai suoi diritti e ad altri dati concernenti il procedimento (art. 4); di «Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale» in ordine alle informazioni che il minore stesso ha diritto di ricevere (art. 5); di «Assistenza di un difensore», del quale hanno diritto di avvalersi i minori indagati o imputati (art. 6); di «Diritto a una valutazione individuale» del minore indagato o imputato, affinché sia tenuto conto delle sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale (art. 7); di «Diritto all'esame medico» del minore privato della libertà personale (art. 8); di «Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio» (art. 9); di «Limitazione della privazione della libertà personale» del minore, che deve essere contenuta nel più breve periodo possibile (art. 10); di «Misure alternative» alla detenzione, a cui occorre ricorrere ogniqualvolta sia possibile (art. 11); di «Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale» del minore (art. 12); di «Trattamento tempestivo e diligente delle cause» penali riguardanti minori (art. 13); di «Diritto alla protezione della vita privata» del minore durante il procedimento penale (art. 14); di «Diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento» (art. 15); di «Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo» (art. 16); di affermazione dei diritti del minore anche nel «Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo» (art. 17); di «Diritto al patrocinio a spese dello Stato» (art. 18); di «Mezzi di ricorso» effettivi ai sensi del diritto nazionale per i minori indagati o imputati, in caso di violazione dei loro diritti (art. 19); di «Formazione» specifica e di livello appropriato del personale relativo agli organi di giustizia minorile (art. 20).

no svariatemente intervenute, nel corso del tempo, per disegnare un quadro più attento alle caratteristiche del minore, anche qualora questi, appunto, subisca gli effetti dell'esecuzione penale³⁴.

Pur tuttavia, occorre per vero precisare che, benché obbiettivo ben concretamente presente e perseguito in fase di lavori parlamentari³⁵, ad oggi, manca ancora un'organica e apposita regolamentazione per l'esecuzione penale a carico di minori. Laddove l'art. 79 ord. penit. estende *tout court* l'applicazione di quel testo normativo anche «ai minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».

³⁴ Oltre a quanto già riportato nelle superiori note 22 e 25, e in parte rilevante anche nel presente contesto, vanno ulteriormente rammentate, senza la benché minima pretesa di completezza, la dichiarazione di Ginevra del 24 settembre 1924, emanata dall'Assemblea generale delle società delle nazioni e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, in cui si afferma il diritto del minore sospettato, accusato o condannato, ad un trattamento teso a favorirne la dignità ed il valore personale, nonché il rafforzamento del rispetto per i diritti umani e la necessità del suo reinserimento sociale. Principi, questi, che hanno trovato ulteriore consolidamento nella dichiarazione dei diritti del fanciullo dell'Assemblea generale delle nazioni unite del 1959. Nella successiva Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, approvata dall'Assemblea generale delle nazioni unite, è possibile notare un'ulteriore evoluzione. In essa, invero, risulta affermata una serie di garanzie per il minore che acquisisca lo *status* di indagato, di imputato o di condannato e viene sancito il principio secondo cui l'interesse superiore del fanciullo deve essere ritenuto preminente in qualsiasi decisione (giudiziaria, politica o sociale) che lo riguardi. Vanno altresì ricordate le Linee guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile, c.d. Regole di Riyadh, del 14 dicembre 1990; e le Regole dell'Avana, adottate con Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 14 dicembre 1990. Da segnalarsi, poi, a livello europeo, la Raccomandazione del 18 aprile 1988, n. 6, sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie di migranti; la Raccomandazione del 24 settembre 2003, n. 20, concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile; la Raccomandazione dell'11 gennaio 2006, n. 2, che stabilisce le c.d. Regole penitenziarie europee; la Raccomandazione del 5 novembre 2008, n. 11, in tema di Regole europee per i delinquenti minori; la Raccomandazione del 10 ottobre 2012, n. 12, sulla condizione e sui diritti dei minori stranieri detenuti o sottoposti a procedimenti penali. Va altresì segnalato il Programma per i diritti del minore, presentato il 15 novembre 2011 dalla Commissione europea, il quale contiene l'affermazione anche di svariati principi relativi alla fase dell'esecuzione penale.

³⁵ Si intende segnatamente alludere alla già citata l. 23 giugno 2017, n. 103, che, in forma di legge-delega – art. 1, comma 82 –, detta in punto, a proposito di riforma in genere all'ordinamento penitenziario, il principio – art. 1, comma 85, lett. *p* – dell'«adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età» secondo una serie di criteri direttivi – art. 1, comma 85, lett. *p*, nn. 1-8 –, che vanno dalla affermazione della «giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni (...)» (n. 1) alla affermazione del «rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale» (n. 8). Va altresì segnalato che, nell'ambito dei c.d. «Stati Generali sull'esecuzione penale», di cui si occupa un Comitato di esperti costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia allo scopo di predisporre le linee di azione in materia di esecuzione della pena, un apposito settore (contenuto nel par. 3 della Parte terza) del relativo «Documento finale», datato 18 aprile 2016, è segnatamente dedicato ai «Minori autori di reato».

È non di meno agevole comprendere, però, che non sempre la normativa concepita per gli adulti può essere applicata, *sic et simpliciter*, ai minori, necessitando, la stessa, a tal fine, di ben opportuni ed indispensabili adattamenti. Di talché, in argomento, si è trovato a dover necessariamente intervenire, e a profondamente incidere, il lavoro della Corte costituzionale.

Fra le svariate decisioni della Consulta che hanno scandito la difficile opera di adeguamento della normativa concepita per gli adulti, adattandola al fine di poter garantire un trattamento penitenziario diversificato, modulato e plasmato sulle esigenze del condannato minorenni, in quanto, appunto, soggetto vulnerabile, è, senza la benché minima intenzione di completezza, il caso di qui menzionare, ad esempio, quella che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 17 e 22 c.p., nella parte in cui non escludono l'applicabilità dell'ergastolo ai minori³⁶; nonché la pronuncia che ha sancito l'illegittimità costituzionale – nei riguardi dei soli condannati minorenni – dell'art. 67, l. 24 novembre 1981, n. 689, recante il divieto di disporre misure alternative alla detenzione per l'esecuzione di pene detentive derivanti da conversione di pena sostitutiva³⁷.

La Corte ha inoltre avuto modo di pronunciarsi in due occasioni sull'art. 30 *ter* ord. penit., in materia di permessi premio.

Nella prima, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5 di quell'articolo, nella parte in cui estende ai minori il divieto di concessione dei permessi premio nei due anni successivi alla commissione di un delitto doloso³⁸.

In una seconda occasione, i giudici delle leggi hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 4, lett. *c*, del predetto articolo, nella parte in cui esso si riferisce ai condannati minorenni, determinando preclusioni alla concessione dei permessi premio, prima dell'espiazione di metà della pena, in ordine ai delitti previsti dall'art. 4 *bis* ord. penit.³⁹.

E proprio a proposito dell'art. 4 *bis* ord. penit., occorre altresì segnalare che, più di recente, la Corte lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 *quinquies* ord. penit. E ciò segnatamente a causa del contrasto con le specifiche esigenze, costituzionalmente imposte, della esecuzione minorile, risolvendosi, il divieto *de quo*, in un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto,

³⁶ Corte cost., 27 aprile 1994, n. 168, in *Foro it.*, 1994, p. 2045 ss.

³⁷ Corte cost., 9 aprile 1997, n. 109, in *Foro it.*, 1998, p. 983 ss.

³⁸ Corte cost., 10 dicembre 1997, n. 403, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, p. 285 ss.

³⁹ Corte cost., 30 dicembre 1998, n. 450, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, p. 703 ss.

come il permesso premio, che rappresenta uno strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento del detenuto minorenni nella società⁴⁰.

Non può comunque sottacersi, nonostante manchi – come già sopra rilevato – una compiuta e globale normativa in materia di esecuzione minorile, come nel nostro sistema penale siano comunque presenti altre specifiche disposizioni che riguardano i minori condannati e che risultano protese alla loro tutela, o, per meglio dire, risultano ispirate da particolare considerazione per lo *status* di vulnerabilità che caratterizza detti soggetti.

Al riguardo, oltre alla già menzionata esclusione della pena dell'ergastolo per i minori, è il caso di segnalare l'art. 98, comma 2, c.p., in cui è dato leggersi che non conseguono pene accessorie per il minore nel caso in cui questi venga condannato a pena detentiva inferiore ai cinque anni o si tratti di pena pecuniaria. Eventuale condanna a pena più grave importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Una particolare norma, rientrando segnatamente nelle «Disposizioni di carattere umanitario» di cui al Capo III del Titolo II, figura poi concepita nell'art. 18, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui è dato leggere che, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale dei minorenni, venga rilasciato permesso di soggiorno allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e che abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

L'età del condannato costituisce poi il presupposto per la concessione della misura alternativa della «detenzione domiciliare» (art. 47 *ter* ord. penit.), mediante la quale la pena della reclusione, non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza da parte della persona minore di anni ventuno «per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia» (comma 1, lett. e).

Ancora, nell'ordinamento penitenziario figura una disciplina che si discosta in senso migliorativo da quella rivolta agli adulti. Infatti, l'art. 30 *ter*, comma 2, prevede che per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni (laddove ne è invece prevista in quindici giorni la relativa durata per gli adulti) e la durata complessiva degli stessi

⁴⁰Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, p. 1277 ss.

non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione (laddove ne è invece prevista in quarantacinque giorni la relativa durata per gli adulti).

Una ulteriore disciplina che si distingue da quella prevista invece – art. 176 c.p. – per gli adulti, è contenuta nell’art. 21 del r.d.l. n. 1404/1934, cit., il quale consente la liberazione condizionale del minore «in qualunque momento dell’esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta».

Peculiare, altresì, in quello stesso testo normativo, è l’istituto della «riabilitazione speciale» (art. 24), che ha presupposti alquanto diversi rispetto alla disciplina congegnata – artt. 178 e 179 c.p. – per gli adulti.

La riabilitazione speciale può invero essere concessa per fatti commessi da minori degli anni diciotto, determinanti sentenza di condanna o di proscioglimento per perdono giudiziale, con la conseguente cessazione delle pene accessorie e di tutti gli altri effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili ed amministrativi.

Un cenno meritano, infine, le particolari forme di speciale considerazione a favore del minore condannato, concepite nel d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»).

Qualora, invero, per il minore ammesso al lavoro esterno si presentino esigenze di sicurezza, l’accompagnamento può essere effettuato da personale dell’Amministrazione penitenziaria (art. 48, comma 7), e non, come per gli adulti, dal personale della polizia penitenziaria.

Inoltre, con riguardo alla comunicazione dell’ingresso in istituto penitenziario del minore, la comunicazione stessa, da effettuarsi a un congiunto o ad altra persona indicata, con lettera in busta aperta o in modulo di telegramma, immediatamente dopo l’ingresso nell’istituto, è, in via d’eccezione, a carico dell’Amministrazione (art. 62, comma 2).

5. (Segue). *Il minore testimone*

Il codice di rito predispone una particolare disciplina a tutela dei minori che debbano rendere dichiarazioni durante il procedimento. E ciò, in specie, qualora sia necessario accertare particolari ipotesi di reato.

Peraltro, l’ordinamento, alla stessa stregua dei casi in cui il minore stesso abbia direttamente subito le conseguenze del reato, tiene in ogni caso conto che la sola circostanza che egli abbia comunque assistito alla commissione di un crimine, lo rende *ipso facto* ancor più vulnerabile di quanto già non lo sia di per sé stesso.

E così, come già in precedenza si è avuto occasione di rilevare⁴¹, nella fa-

⁴¹ V. *supra*, par. 2.

se delle investigazioni è previsto che qualora la polizia giudiziaria (art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p.), il pubblico ministero (art. 362, comma 1 *bis*, c.p.p.) o il difensore (art. 391 *bis*, comma 5 *bis*, c.p.p.) abbiano da assumere sommarie informazioni da persone minori in procedimenti finalizzati all'accertamento delle peculiari ipotesi delittuose di cui agli artt. 572 («Maltrattamenti contro familiari o conviventi»), 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 *bis* («Prostituzione minorile»), 600 *ter* («Pornografia minorile»), 600 *quater* («Detenzione di materiale pornografico»), 600 *quater.1* («Pornografia virtuale»), 600 *quinquies* («Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 *bis* («Violenza sessuale»), 609 *quater* («Atti sessuali con minorenne»), 609 *quinquies* («Corruzione di minorenne»), 609 *octies* («Violenza sessuale di gruppo»), 609 *undecies* («Adescamento di minorenni») e 612 *bis* («Atti persecutori») c.p., nel compimento dell'atto occorre avvalersi dell'assistenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile⁴².

Il ricorso all'ausilio dell'esperto, invero, mira al fine di potersi avvalere di una strumentazione che possa fungere da tramite tra la giustizia penale ed il minore dichiarante vulnerabile. Lo psicologo o lo psichiatra infantile hanno infatti la delicata funzione di tutelare i minori, spesso impauriti e disorientati dall'ambiente giudiziario, facilitandone, comunque, una corretta audizione al fine di renderla pienamente utilizzabile ai fini processuali⁴³.

Nel riferire, seppur in modo pur sempre del tutto sommario, in ordine all'acquisizione della prova del testimone minorenne, considerato nella sua peculiare condizione di dichiarante *in re ipsa* vulnerabile, non può poi non segnalarsi la disciplina di cui all'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p., dove è *ad hoc* prevista una particolare ipotesi di incidente probatorio, una sorta di incidente probatorio, per così dire, atipico, o allargato, o speciale, che, ai fini della

⁴²I commi 1 *ter* dell'art. 351 e 1 *bis* dell'art. 362 sono stati interpolati dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, il quale ha esteso (cfr., rispettivamente, comma 1 *ter*, secondo periodo, art. 351 e comma 1 *bis*, secondo periodo, art. 362) questa specifica forma di tutela prevista per i minori, alla persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità (v. anche *infra*, par. 10), creando peraltro fondate perplessità in ordine alla previsione dell'assistenza dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile nell'assunzione di informazioni da parte di persona maggiorenne: cfr. L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio fra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, p. 848.

⁴³S. CODOGNOTTO-T. MAGRO, *La testimonianza del minore, strumenti e protocolli operativi*, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 36. Secondo Cass., sez. III, 10 ottobre 2013, R.A., in *C.E.D. Cass.*, n. 259088, l'inosservanza della disposizione implicante l'assistenza dell'esperto non comporta, però, la nullità delle dichiarazioni assunte, potendo essa, invece, oltre che assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare, incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.

sua operatività, prescinde dai presupposti tipici tassativamente in argomento previsti dal comma 1 dello stesso articolo⁴⁴.

Il sistema penale eleva dunque l'incidente probatorio a sede privilegiata per l'assunzione della testimonianza del minore coinvolto nell'accertamento di peculiari ipotesi delittuose, indipendentemente dalla veste processuale – di vittima del reato⁴⁵ o mero testimone – da egli rivestita⁴⁶.

E, peraltro, detta normativa si ricollega sistematicamente a quella prevista dall'art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p., di cui a breve qui si dirà.

Ancora, con riferimento all'ambito di acquisizione anticipata della prova, giova rammentare la disciplina congegnata dall'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p., sulla cui scorta, nel caso di indagini che riguardino le ipotesi di reato di cui agli artt. 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* c.p., in gran numero dunque coincidenti con quelle indicate nell'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p.⁴⁷, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi, il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza.

⁴⁴ Cfr., dello scrivente, *sub* art. 190 *bis* c.p.p., in AA.VV., *Codice di famiglia minori soggetti deboli*, a cura di G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini, Tomo II, Torino, 2014, pp. 3884-3885. Peraltro anche l'art. 392 è stato oggetto di interpolazione da parte del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, prevedendosi ora – cfr. comma 1 *bis*, ultimo periodo – la possibilità che si possa procedere con incidente probatorio anche alla assunzione della testimonianza della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (v. anche *infra*, par. 10). L'art. 392, comma 1 *bis*, con riguardo, in specie, all'assunzione della testimonianza con incidente probatorio del minore, si riferisce segnatamente – cfr. primo periodo – ai procedimenti per i delitti di cui agli artt. 572 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi»), 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 *bis* («Prostituzione minorile»), 600 *ter* («Pornografia minorile») e 600 *quater* («Detenzione di materiale pornografico»), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1 («Pornografia virtuale»), 600 *quinquies* («Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 *bis* («Violenza sessuale»), 609 *quater* («Atti sessuali con minorenni»), 609 *quinquies* («Corruzione di minorenni»), 609 *octies* («Violenza sessuale di gruppo»), 609 *undecies* («Adescamento di minorenni») e 612 *bis* («Atti persecutori») c.p.

⁴⁵ A cui specifico riguardo, v. anche *supra*, par. 2.

⁴⁶ Così, limpidamente, A. ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale*, Piacenza, 2007, p. 141 ss. In argomento, v. diffusamente, da ultimo, F. TRIBISONNA, *L'ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età*, Padova, 2017, p. 255 ss.

⁴⁷ Ed elencate nella superiore nota 44. Rispetto all'art. 392, comma 1 *bis*, nell'art. 398, comma 5 *bis*, non sono però previsti i reati di cui agli articoli 600 *quater* («Atti sessuali con minorenni») e 609 *quinquies* («Corruzione di minorenni») c.p., e sono invece indicate le circostanze aggravanti di cui all'art. 609 *ter* c.p.

Ovvero, in mancanza di tali strutture, avvalendosi dell'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova, come, a mero titolo esemplificativo, risulta specificamente indicato dalla norma stessa.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

Con riguardo, poi, sotto altro versante, alla testimonianza ad atti del procedimento, alla testimonianza, cioè, c.d. "impropria" o "strumentale", in cui il testimone è chiamato ad assumere tale veste al fine principale di garantire la regolarità di un determinato atto del procedimento svolto in sua presenza, va segnalato che essa è vietata, dall'art. 120, comma 1, c.p.p., per i minori di anni quattordici⁴⁸.

La testimonianza *stricto sensu* intesa, di contro, stante la previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 196 c.p.p., per cui «ogni persona ha la capacità di testimoniare», può essere resa da chiunque, e quindi, come già sopra constatato, anche dal minore⁴⁹.

Pur tuttavia, a fronte della intrinseca vulnerabilità di detto soggetto, in determinati casi e in peculiari ipotesi procedurali, figurano stabiliti, a sua tutela, principi e criteri peculiari.

Così – come già si è avuto occasione di rilevare a proposito del minore persona offesa dal reato⁵⁰ –, a mente dell'art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p., quando è richiesto l'esame testimoniale del minore di anni sedici⁵¹ in procedimenti per alcune particolari ipotesi di gravi e odiosi delitti contro la persona, quali quelli di cui agli artt. 600 *bis*, comma 1, 600 *ter*, 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* c.p.⁵², e il minore ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con le persone nei cui confronti le dichiarazioni medesime

⁴⁸ Al riguardo, v., ad esempio, P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, p. 89 ss.

⁴⁹ Cass., sez. VI, 12 giugno 2008, F.D.S., in *C.E.D. Cass.*, n. 241239.

⁵⁰ V. *supra*, par. 2.

⁵¹ Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha esteso questa forma di tutela anche alla persona offesa maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità (v. *infra*, par. 10).

⁵² Nell'art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p. sono richiamate quasi tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. (ed elencate nella superiore nota 44), con esclusione, però – i difetti di coordinamento, principalmente causati dai molteplici e variegati interventi legislativi intervenuti in materia, succedutisi e stratificatisi svariamente nel tempo, risultano ancora una volta chiaramente percettibili –, di quelle di cui agli artt. 572 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi»), 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 *undecies* («Adescamento di minorenni») e 612 *bis* («Atti persecutori») c.p. Inoltre è previsto un rinvio al solo comma 1 dell'art. 600 *bis* c.p. (che si occupa di reclutamento, induzione, favoreggiamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione minorile), e vi è un richiamo all'art. 609 *ter* c.p. («Circostanze aggravanti» riferite al delitto di violenza sessuale).

saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238 c.p.p., a tutela e protezione della psiche e della riservatezza del minore stesso, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

Anche nella disciplina del dibattimento è di poi possibile individuare alcuni strumenti specificamente riservati alla tutela del testimone di minore età.

Si pensi, ad esempio, alla facoltà del giudice di disporre che l'esame del minore avvenga a porte chiuse (art. 472, comma 4, c.p.p.). Risultando ulteriormente stabilito che l'esame stesso, salvo eccezioni, pur se su domande e contestazioni proposte dalle parti, è condotto dal presidente. Il quale, altresì, «può» avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (art. 498, comma 4, c.p.p.).

Presenza, quella dell'esperto in psicologia infantile, che, dunque, a differenza di quanto risulta invece nella disciplina delle sommarie informazioni in fase di indagini preliminari, appare configurata come non obbligatoria⁵³, né rapportata a specifiche ipotesi delittuose.

Se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, poi, si applicano, per l'esame testimoniale del minore, le modalità di cui all'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p. (art. 498, comma 4 *bis*, c.p.p.), consentendosi così anche nel dibattimento che il giudice stabilisca il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'esame, plasmando le forme di assunzione della prova alle esigenze del minore⁵⁴.

E, qualora si debba procedere all'esame del minore «vittima del reato», l'art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p. prevede, come già in precedenza rilevato, che, nei procedimenti relativi a specificate ipotesi di reato, l'esame stesso venga effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico⁵⁵.

6. I soggetti vulnerabili per condizioni di salute

Le condizioni di salute assumono di certo rilievo ai fini dell'affermazione della vulnerabilità della persona offesa dal reato.

L'art. 90 *quater*, comma 1, primo periodo, c.p.p., infatti, stabilisce espres-

⁵³ Cass., sez. IV, 12 marzo 2013, F.V., in *C.E.D. Cass.*, n. 254943; Cass., sez. III, 4 novembre 2010, D.S.R., in *C.E.D. Cass.*, n. 248757.

⁵⁴ C. CESARI, *La "campana di vetro"*, cit., p. 304.

⁵⁵ V., anche per l'elenco dettagliato delle ipotesi di reato in questione, *supra*, par. 2, nonché, diffusamente, F. TRIBISONNA, *L'ascolto del minore*, cit., p. 364 ss.